# Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto *AZIENDA ULSS N. 8 BERICA*

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## **DELIBERAZIONE**

n. 1750 del 7-10-2021

## OGGETTO

Sig.ra L.F., dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera in qualità di Collaboratore professionale sanitario - Tecnico sanitario di Radiologia Medica: proroga comando presso l'Azienda Ulss n. 8 Berica ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 266 del 28/07/1999.

Proponente: UOC Gestione Risorse Umane

Anno Proposta: 2021 Numero Proposta: 1626 Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:

Premesso che con deliberazione n. 1193 del 19/08/2020 è stato concesso il comando presso la scrivente Azienda ex art. 17 L. n. 266 del 28.07.1999 della sig.a L. F., dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera, in qualità di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitario di Radiologia Medica, categoria D, in scadenza il 6 settembre 2021.

Vista la nota, acquisita al protocollo aziendale n. 78931 del 28/07/2021, con cui la sig.ra L.F. chiede "di permanere assegnata in comando presso l'Azienda ULSS n. 8 Berica, non essendo mutate le condizioni che hanno fatto scaturire l'originaria richiesta di ricongiunzione familiare" in quanto il coniuge (sig. A. P.), dipendente dell'Arma dei Carabinieri, è stato trasferito "d'autorità" alla Compagnia Carabinieri di Cittadella (PD).

Ricordato che l'art. 17 della Legge n. 266 del 28.07.1999 stabilisce che: "Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri ...(omissis), ... trasferito d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina".

Considerato che per il dipendente pubblico, coniuge convivente di personale in servizio permanente delle forze armate trasferito d'autorità, si configura un diritto al ricongiungimento familiare, che nel caso di specie potrà essere realizzato attraverso l'assegnazione in comando, disciplinato dall'art. 20 del C.C.N.L. 20.09.2001 Integrativo Comparto Sanità, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 266 del 28.07.1999.

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Unità Operativa Direzione delle Professioni Sanitarie.

Precisato altresì che l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera, con nota acquisita al protocollo aziendale n. 87557/2021, conservata in atti, ha espresso l'assenso alla proroga del comando in parola a decorrere dal 7 settembre 2021 e per la durata di anni uno, rinnovabile.

Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento, di accogliere la richiesta dell'interessata di prorogare il comando presso la scrivente Azienda per ricongiunzione del coniuge dipendente dell'Arma dei Carabinieri ex art. 17 L. n. 266 del 28.07.1999, a decorrere dal 7 settembre 2021 e per anni uno.

Precisato che così come previsto dal comma 2 del citato art. 20 del C.C.N.L. Integrativo 20.09.2001 Comparto Sanità, agli oneri derivanti dal presente comando provvederà direttamente la scrivente Azienda.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

- 1. di prorogare, per le motivazioni in premessa indicate, il comando presso la scrivente Azienda ex art. 17 L. n. 266 del 28.07.1999 della sig.a L. F., dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera, in qualità di Collaboratore professionale sanitario Tecnico sanitario di Radiologia Medica, categoria D, a decorrere dal 7 settembre 2021 e per un periodo di anni uno, rinnovabile;
- 2. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza: Il Direttore Amministrativo (App.to dr. Fabrizio Garbin) Il Direttore Sanitario (App.to dr. Salvatore Barra) Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (App.to dr. Giampaolo Stopazzolo) IL DIRETTORE GENERALE (F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina) Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione. Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 8-10-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità: Oggetto e contenuto Copia del presente atto viene inviato in data 8-10-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56). IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI

DELL'UOC AFFARI GENERALI